

COMUNE DI ARENA PO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI FANGHI DESTINATI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA

*(Approvato con delibera del consiglio Comunale
n. 18 del 22.04.2009)*

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI FANGHI DESTINATI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA</p>

ART. 1 PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione di fanghi di depurazione biologica in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006 e dalla D.G.R. Lombardia n. 7/15944 del 30.12.2003

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 91/676/CEE (Direttiva Nitrati)

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui.

La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva normativa nazionale, ovvero il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006.

La Giunta regionale della Lombardia, con la D.G.R 21 novembre 2007 n. 8/5868 e sua integrazione del marzo 2008, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole delle Lombardia.

L'attuale designazione prevede che il Comune di Arena Po sia ricompreso nelle zone parzialmente vulnerabili.

ART. 3 DEFINIZIONI

Si definiscono fanghi di depurazione, i fanghi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, quelli derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere g) ed i) del D.Lgs. 152/99, purché presentino caratteristiche non sostanzialmente diverse dai precedenti

Si definiscono fanghi trattati, i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.

ART. 4 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune di Arena Po (PV) l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare in primo luogo disagi di origine olfattiva per la popolazione, nonché effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Per quanto concerne le altre fasi connesse all'utilizzo dei fanghi di depurazione non contemplate nel presente Regolamento si rimanda alle specifiche Norme.

ART. 5 PRESCRIZIONI GENERALI

Nel territorio del Comune di Arena Po (PV) è consentito l'uso di fanghi di depurazioni su terreni agricoli alle seguenti condizioni:

1. in modo tale da non creare disagi olfattivi alla popolazione;
2. seguendo le buone pratiche agricole e effettuando l'interramento esclusivamente con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro il tramonto della giornata di inizio utilizzazione;
3. a non meno di 100 metri da centri urbani e nuclei urbani frazionali così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. il cui elenco è allegato al presente e parte integrante dello stesso (ALLEGATO A);
4. nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 agosto quando l'escursione termica superi i 15°C, ovvero la temperatura media esterna superi i 30°C è vietato l'utilizzo di fanghi nelle ore di variante termica; in tali periodi dunque l'utilizzazione su terreni agricoli di tali materiali dovrà essere limitata al seguente orario: dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 5.00 alle ore 12.00 del mattino;
5. evitando la sovrapposizione di interventi di spandimento sui singoli terreni.

ART. 6 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE

Le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere ricomprese nell'ambito territoriale della provincia dove è ubicato l'impianto autorizzato e sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione.

Il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 20 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Provincia, all'ARPA e ai comuni interessati, integrate con le quantità di fango previste per lo spandimento e le risultanze analitiche; tale comunicazione deve essere comunque effettuata a mezzo fax. Deve essere altresì inviata comunicazione all'Amministrazione Comunale interessata, con preavviso di 48 ore effettuato via fax, la localizzazione dettagliata dei terreni in cui è stato concordato l'inizio delle operazioni e verrà effettuato lo spandimento, in quanto, quale autorità di sanità pubblica potrà avvalersi di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni.

Per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'impianto autorizzato prima del loro utilizzo.

I fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persi stenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti e comunque almeno semestralmente.

I terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici.

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 190 del d.lgs. 152/06.

Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92 da parte del soggetto autorizzato inteso quale utilizzatore.

I formulari di identificazione art. 193 del d.lgs. 152/06 dei rifiuti da distribuire devono essere predisposte dal soggetto autorizzato all'operazione R10 che le deve controfirmare sul luogo di spandimento prima dello stesso; tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione nell'arco della giornata.

La quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) >5 meq/100 g e pH compreso tra 6 e 7.5;
- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. <15 meq/100 g e un pH < a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
- 3.7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. >5 meq/100 g e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. <5 meq/100 g e il pH compreso tra 6 e 7,5;
- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH >7,5;

I fanghi biologici provenienti dall'industria agro-alimentare ed individuati dai C.E.R. 020101, 020199, 020301, 020305, 020403, 020502,, 020603 possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità . In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato al precedente punto.

I terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell'utilizzo agronomico dei rifiuti.

ART. 7 DIVIETI

E' fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali (ricadenti pertanto nelle fasce A e B del P.A.I.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii >15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca <30%;
- con pH < 5;
- con C.S.C. < 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;

- situati in prossimità dei centri urbani e nuclei urbani frazionali così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (ALLEGATO A) (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
- dal 1 dicembre al 28 febbraio ai sensi della Direttiva 91/676/CEE recepita con D.G.R 21 novembre 2007 n. 8/5868 e sua integrazione del marzo 2008; la Regione Lombardia può subordinare l'utilizzo per mezzo di bollettini agrometeorologici (ERSAF)
- durante e subito dopo precipitazioni;

E' vietato:

1. l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:
 - idrocarburi totali: mg/l 10,
 - solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
 - solventi organici azotati: mg/l 0,2,
 - solventi clorurati: mg/l 2,
 - tensioattivi: mg/l 4,
 - pesticidi (totali): mg/l 0,05,
 - pesticidi fosforati: mg/l 0,1;
2. impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:
 - cadmio (Cd): 20,
 - rame (Cu): 1.000,
 - nichel (Ni): 300,
 - piombo (Pb): 750,
 - zinco (Zn): 2.500,
 - cromo (CrVI): 10,
 - cromo (CrIII): 750,
 - mercurio (Hg): 10,
 - arsenico (As): 10;
3. impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:
Valori limite
 - carbonio organico % SS (min) 20
 - fosforo totale % SS (min) 0,4
 - azoto totale % SS (min) 1,5
4. impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:
Valori limite
 - coliformi fecali MPN/gr SS <10.000
 - uova di elminti vitali assenti

- salmonelle MPN/gr SS <100

ART. 8 MODALITA' DI SPANDIMENTO

I fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l'interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata.

Nei terreni distanti meno di metri 100 dai centri urbani e nuclei urbani frazionali così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (ALLEGATO A), l'interramento deve essere contestuale alle operazioni di spandimento tramite aratura.

E' consigliabile l'impiego della tecnica di pacciamatura con paglia immediatamente subito dopo il regolare interramento.

L'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
- lo spargimento nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento.

ART. 9 OSSERVANZA DELLE ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia .

Detto regolamento necessiterà di revisione a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative cui è necessario adeguarsi al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale ed igienico-sanitaria.

Il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti integrativi e correttivi a tale disposizione comunale.

Art. 10 CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune di Arena Po , con forze di polizia locali , eventualmente in collaborazione con altri Enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato ...), attua controlli a campione ed a sorpresa su tutti coloro che attuano l'utilizzo fanghi di depurazione su territorio agricolo del Comune al fine di verificare la osservanza delle condizioni e dei divieti citati nell'articolo 7 del presente Regolamento nonché per verificare l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia.

ART. 11 SANZIONI

Qualora il fatto non sia stato in altro modo sanzionato dalla normativa Statale o Regionale vigente la violazione alle disposizioni contenute agli artt. 3,4,5,6,7,9,10 del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. delle leggi sanitarie

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 344) e dal T.U. della Legge comunale e Provinciale (RD 3 mar n. 383 artt. 106).

ART. 12 APPROVAZIONE ED EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento dopo l'approvazione del Consiglio Comunale viene pubblicato , ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/200, mediante l'affissione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A

<u>Centri urbani e nuclei urbani frazionali</u>
ARENA PO (capoluogo)
CA' DEI RATTI
CA' FACALDO
CHIEPPA
COLOMBAROLO
FABBRICA
FORNACE
FREGA
GHELFA
MONTEACUTO
PARPANESE
PAVESA
PIANTA'
PLESSA
RIPALDINA
SALERNO
STAZIONE
VAGA
ZAPPELLONE

Regolamento per l'erogazione dei contributi

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Tipi di benefici

Art. 3 – Destinatari dei benefici

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Art. 4 – Criteri di valutazione

Art. 5 – Modalità di concessione del patrocinio

Art. 6 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

Art. 7 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

Art. 8 – Rendicontazione

Art. 9 – Albo dei beneficiari

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 241/1990 (art. 12), in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, in armonia con le norme statutarie proprie, sostiene, mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e

vantaggi economici di qualsiasi genere, le attività di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

A tal fine il comune eroga :

- a) contributi ordinari: per le attività e le iniziative svolte dai soggetti di cui al comma 1;
- b) contributi straordinari: per lo svolgimento di singole iniziative da parte degli stessi.

Il comune inoltre può sostenere, con contributi straordinari, anche le iniziative di soggetti analoghi, non operanti nel territorio comunale, qualora le stesse rivestano particolare interesse, da valutarsi di volta in volta.

Finalità del presente regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale. Esso trova applicazione solo nei casi quivi disciplinati.

Non si applica alle erogazioni finanziarie/economiche conferite dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto.

Rientra nel presente Regolamento la concessione del Patrocinio da parte del Comune di Montespertoli.

Art. 2 – Tipi di benefici

I benefici che il Comune può concedere, ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:

- a) **patrocinio**: espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- b) **contributi ed altre utilità economiche**: erogazioni di denaro ed altre utilità aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, per le medesime finalità di cui al punto a).

Si considerano altre utilità economiche:

- tariffe o prezzi agevolati nell'utilizzo di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
- uso temporaneo, gratuito o agevolato, di beni mobili;
- uso temporaneo di beni immobili del Comune a condizioni agevolate;
- sovvenzioni: assunzione, totale o parziale, da parte del Comune, degli oneri per la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilievo, organizzate da soggetti pubblici o privati nei settori di intervento previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari dei benefici

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti o persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro.

In via assolutamente eccezionale ed in presenza di manifestazioni, iniziative o attività poste in essere da soggetti che perseguono attività lucrative, per eventi con chiara ricaduta sulla generalità della popolazione, potrà essere valutata l'opportunità di erogazione di benefici.

E' fatto divieto di erogare contributi in forma diretta o indiretta a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Art. 4 – Criteri di valutazione

Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale", consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva e economica della comunità, nonché ai fini della promozione della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;
- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;

- carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
- rappresentatività del soggetto richiedente.

Di norma la concessione dei benefici è accordata alle attività che si svolgono sul territorio comunale, fatte salve le iniziative di rilevanza sociale che interessano l'area territoriale più vasta.

Art. 5 – Modalità di concessione del patrocinio

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare domanda all'Amministrazione comunale.

Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio.

La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale.

Il patrocinio può accompagnarsi alla concessione di un contributo o di altri benefici economici, secondo le modalità di concessione di cui all'articolo 6.

Art. 6 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative per le quali si chiede il contributo con i programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente, quali risultano dai suoi atti di programmazione economicofinanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari dell'attività dell'Ente ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, in conformità ai criteri individuati nell'articolo 4 del presente Regolamento. Organo competente alla erogazione dei contributi ordinari di cui all'articolo 1 lettera a) del presente Regolamento (e determinazione dell'entità, tipologia e reiterabilità) è la Giunta comunale. Per i contributi straordinari di cui all'articolo 1 lettera b) del presente Regolamento, organo competente è la Giunta comunale.

L'uso temporaneo dei beni immobili comunali è autorizzato dalla Giunta comunale.

L'uso saltuario dei beni immobili comunali da parte dei soggetti di cui al presente regolamento, nonché l'uso dei beni mobili comunali da parte degli stessi sono autorizzati in conformità alle modalità procedurali approvate dalla Giunta.

Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal responsabile del settore competente.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 1 lettera a), devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno, per l'anno successivo.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 1 lettera b) devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

A discrezione della Giunta comunale, potranno, comunque, essere valutate le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

Art. 7 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

La domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il Comune di Montespertoli) e le eventuali modifiche successive, copia dell'ultimo bilancio approvato (per i soggetti formalmente costituiti);
- b) elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
- c) programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- d) relativo piano finanziario (ove necessario);
- e) il tipo di beneficio richiesto;
- f) dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati;

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

Art. 8 – Rendicontazione

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività, i soggetti beneficiari sono tenuti a

presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute e dell'attività svolta.

Il Rendiconto, laddove è oggettivamente possibile, dovrà essere corredato da documentazione di spesa consistente in: copia delle fatture con timbro per copia conforme all'originale, sottoscritta dal beneficiario; le fatture e le ricevute devono essere quietanzate accompagnate da documenti comprovanti il pagamento."

La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da benefici futuri.

Art. 9 – Albo dei beneficiari

L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare attuazione anche a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2000, n. 118, istituisce apposito albo dei beneficiari, aggiornato annualmente, che viene pubblicato mediante affissione, in copia, all'albo pretorio.

L'Ufficio di Segreteria comunale provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'albo, in base agli elenchi predisposti dai settori interessati.